



Allegato A - Capitolato Tecnico alla lettera di invito prot. 48603 del 10 agosto 2018

ACQUISIZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DATABASE ORACLE

Art. n. 1 - Disposizioni generali (riferimenti normativi)

L'attività contrattuale dell'Azienda U.I.s.s. n. 4 "Veneto Orientale" è retta dal Codice civile, dalla normativa specifica vigente in materia e dalla *lex specialis* di gara.

Art. n. 2 - Oggetto del contratto

Questa unità locale socio sanitaria indice procedura negoziata per l'acquisizione della manutenzione del software database oracle, per il periodo di 12 mesi, con facoltà di rinnovo di ulteriori 12 mesi, dell'Azienda u.I.s.s. n. 4 "Veneto Orientale", nelle modalità previste al punto 2 "Caratteristiche della fornitura del Servizio".

Art. n. 3 - Caratteristiche della fornitura

Il servizio offerto dovrà corrispondere alla manutenzione del software database Oracle, con livello di servizio "Software Update License Support" dei seguenti prodotti:

Quantità	Descrizione Prodotto	N. CSI	Tipo/Livello Licenza
8	Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual	18193771	FULL USE
8	Oracle Partitioning – Processor Perpetual	18193771	FULL USE

Il servizio dovrà comprendere:

- aggiornamento del software, la correzioni di errori, l'invio di alert di sicurezza e gli aggiornamenti patch critici,
- rilascio di aggiornamenti tecnologici di versione (major release, general maintenance release, selected functionality releases) e gli aggiornamenti alla documentazione,

- assistenza con richieste di servizio 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana con accesso al supporto clienti su portale web.

Art. 4 – Durata del contratto

La durata del contratto viene fissata in 12 mesi, con decorrenza 01 settembre 2018, con facoltà dell'amministrazione, previa valutazione dell'interesse alla continuazione del contratto, di rinnovarlo per ulteriori 12 mesi.

La ditta aggiudicataria avrà tuttavia l'obbligo di continuare la fornitura del servizio, alle condizioni di aggiudicazione, fino a che l'unità locale socio sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" non avrà provveduto ad un nuovo contratto e ciò fino ad un limite massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza del contratto.

Art. 5 - Controlli e Verifiche

Il servizio offerto dovrà corrispondere per quantità e qualità a quanto richiesto.

Periodicamente saranno effettuati dei controlli sul servizio fornito, al fine di verificarne la corrispondenza dello stesso, alle caratteristiche tecniche previste in sede di gara.

Art. 6 - Responsabilità del Fornitore

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario assume, altresì, ogni responsabilità sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti forniti, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati all'unità locale socio sanitaria o a terzi per fatto dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando l'unità locale socio sanitaria da qualsiasi eventuale molestia che al riguardo le fosse mossa.

Art. 7 - Rischi da interferenza

Visto quanto sopra in merito alle modalità previste per l'espletamento del presente servizio, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, il presente appalto non evidenzia rischi da interferenza. Qualora la Ditta rilevasse invece dei rischi da interferenza dovrà darne atto nell'offerta economica..

Art. 8 - Modalità di fatturazione e pagamenti

Il pagamento delle fatture, trasmesse in via elettronica ai sensi del D.L. 66/2014, convertito con modificazione con L. 89 del 23.06.2014, avverrà, a mezzo mandato, a 60 (sessanta) giorni, fine mese dalla data di ricevimento delle stesse.

La fattura dovrà essere emessa con cadenza semestrale posticipata, corredata da apposita dichiarazione sottoscritta dal Direttore dell'u.o.c. Sistemi Informativi, indicante l'effettivo e regolare svolgimento del servizio prestato, del CIG e del codice univo ufficio (UFMA9N).

Per gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/02. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione del servizio.

La Azienda U.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale" a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 cc.).

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. La ditta dovrà inoltre fornire un numero di conto corrente dedicato, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010 con le modalità che saranno meglio precisate nella lettera di assegnazione della fornitura.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.

Art. 9 - Sub-appalto e Cessione del Contratto

Eventuali parti del contratto che la ditta aggiudicataria intendesse subappaltare a terzi, nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere espressamente indicate nell'offerta, con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016.

Nel corso del contratto, è vietato alla ditta aggiudicataria, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da altre persone, né a mezzo procuratore se non in quanto ottenga l'espresso assenso scritto dell'unità locale socio sanitario, la quale potrà concederlo o negarlo senza darne ragione.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con l'unità locale socio sanitario, salvo la facoltà di ritenere risolto il contratto medesimo, con diritto di refusione di ogni eventuale danno, oltre all'incameramento da parte dell'unità locale socio sanitario del deposito cauzionale a titolo di penale..

Art. 10 - Obbligo dell'appaltatore di Osservanza delle Clausole contenute nei Protocolli di Legalità o nei Patti di Integrità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato con D.G.R. n. 1036 del 4 agosto 2015 e sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto il 07 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

(<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>).

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 *septies* del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

Art. 11 - Consenso all'accesso agli Atti

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge n. 241/1990 s.m.i. e dal d.lgs. 50/2016, in particolare dall'art. 53 di quest'ultimo.

Ogni ditta concorrente, per il solo fatto di presentare offerta, consente espressamente l'accesso, da parte di terzi, ai documenti presentati per la partecipazione alla presente procedura, tra i quali le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte e/o le giustificazioni delle medesime, nonché le schede tecniche.

Qualora la ditta voglia che tali informazioni siano escluse dall'accesso agli atti e dalla loro divulgazione, dovrà espressamente produrre idonea dichiarazione in tal senso, ai sensi della normativa vigente.

Art. 12 - Penali

Qualora nel corso del rapporto contrattuale il servizio non fosse conforme a quanto previsto nella presente procedura, l'Amministrazione contesterà alla ditta aggiudicataria tale inadempimento .

Con la 3° contestazione scritta causata da inadempimenti nella qualità del servizio offerto, l'unità locale socio sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di rivolgersi al fornitore che segue nella graduatoria, nonché di incamerare tutto il deposito cauzionale della ditta inadempiente, sopra specificato.

La ditta aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità nei seguenti casi:

15.1) mancato rispetto dei livelli di servizio specificati nell'allegato A - Capitolato Tecnico;

15.2) ritardo nell'esecuzione delle attività o mancato svolgimento delle stesse

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, reclami, osservazioni atte a giustificare la volontà di recesso o disdetta del contratto, che potranno dare luogo all'applicazione delle penali, di cui infra, saranno comunicati per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), alla ditta aggiudicataria, la quale dovrà riscontrare, in merito a quanto contestato, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla notifica.

Qualora dette giustificazioni non siano ritenute accoglibili, o non vi sia stata risposta, o ritardo nel ricevimento delle stesse, verranno applicate alla ditta aggiudicataria le penalità di seguito elencate:

a) in caso d'inadempimento/inosservanza parziale degli obblighi contrattuali o di valutazione qualitativa difforme, confermati da richiamo scritto, sarà applicata una penale corrispondente a 50 euro per ogni inadempimento contrattuale, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito;

b) in caso d'inadempimento/inosservanza parziale ripetuta, o di valutazione qualitativa difforme, confermati da almeno tre richiami scritti, il contratto potrà essere risolto, ad insindacabile giudizio dell'unità locale socio sanitaria, la quale, in tal caso, avrà diritto ad una penale pari al 2,5% dell'importo contrattuale complessivo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito;

c) in caso d'inadempimento totale o parziale, dovuto a dolo o colpa grave del fornitore, il contratto sarà risolto e l'unità locale socio sanitaria procederà a trattenere ed incamerare la cauzione definitiva a titolo di penalità ed indennizzo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

L'incameramento delle stesse potrà avvenire anche:

- sui crediti della ditta, derivanti dal contratto in argomento o, qualora insufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che la ditta ha in corso con l'unità locale socio sanitaria;

- secondo altra modalità da concordare.

Nei casi di risoluzione di cui ai punti b) e c), la ditta aggiudicataria sarà automaticamente esclusa dalla possibilità di contrarre ulteriori obbligazioni con l'Ente.

La ditta aggiudicataria sarà, inoltre, tenuta al rimborso di tutte le maggiori spese conseguenti alla risoluzione del contratto sino a quando non sia stato possibile pervenire ad una nuova aggiudicazione, e ciò per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni dalla risoluzione stessa.

È fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti, la cui quantificazione avverrà tenendo conto di eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata o incompleta esecuzione della fornitura, o dei maggiori costi derivanti dall'avvio di una nuova procedura di acquisto.

Art. 13 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Azienda U.I.s.s. n. 4 "Veneto Orientale".

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all' Azienda U.I.s.s. n. 4 "Veneto Orientale" nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda U.I.s.s. n. 4 "Veneto Orientale" nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda U.I.s.s. n. 4 "Veneto Orientale", a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Azienda U.I.s.s. n. 4 "Veneto Orientale" potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Azienda U.I.s.s. n. 4 "Veneto Orientale" potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

L'Azienda U.I.s.s. n. 4 "Veneto Orientale", in caso di inadempimento della Ditta appaltatrice agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, con lettera raccomandata A.R. o mezzo posta elettronica certificata, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto (art. 1454 del C.C "Diffida ad adempiere").

L'Azienda U.I.s.s. n. 4 "Veneto Orientale", avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del Codice Civile, potrà altresì risolvere il contratto, previa comunicazione scritta alla Ditta appaltatrice, con lettera raccomandata A.R. o mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del servizio;
- grave e reiterata negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta appaltatrice, nel corso della procedura di gara;
- perdita, da parte del Ditta appaltatrice, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- cessazione dell'attività, fallimento,
- subappalto non autorizzato;
- mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
- morte dell'imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del Contratto e della sua esecuzione
- mancata ottemperanza alle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti

Inoltre il contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni che ne derivano vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della l. 136/2010.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi il servizio, la parte rimanente di questa, in danno all'Impresa inadempiente.

Alla Ditta appaltatrice inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate da eventuali crediti d'impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti.

Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

La Azienda U.I.s.s. n. 4 “Veneto Orientale” potrà, inoltre, escludere dalla partecipazione ad ulteriori procedure di scelta del contraente l’impresa con la quale abbia precedentemente risolto un contratto per una delle circostanze previste per avvalersi della facoltà di cui all’art. 1456 del Codice Civile. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

La Azienda U.I.s.s. n. 4 “Veneto Orientale” si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto nel caso in cui venga attivato analogo servizio regionale centralizzato, o di Area Vasta, o Consip.

Art. 15 - Recesso unilaterale

La Azienda U.I.s.s. n. 4 “Veneto Orientale” potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c., così come previsto dall’art. 21- sexies L. 241/90, con preavviso di almeno 60 giorni, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice con lettera raccomandata A.R. o mezzo posta elettronica certificata.

Art. 16 - risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al d.p.r. 62/2013

La “Ditta”, con riferimento alle prestazioni relative alla fornitura in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R.

La “Ditta” si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione della fornitura in questione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 17 - Risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 53, comma 16 ter d.lgs n. 165/2001 “incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione”

L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell’A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell’11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione degli obblighi sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 18 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti presso l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” – U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica – Piazza De Gasperi, 5, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

L'impresa dovrà espressamente rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento ai vincitori il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo nei casi e con le modalità di cui all'art. 19 del D. Lgs. 196/03.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare e dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Direttore dell'u.o.c. Provveditorato Economato Gestione della Logistica dell'U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" – piazza De Gasperi, 5, titolare del trattamento.

Art. 19 - Comunicazioni

Le comunicazioni concernenti l'esecuzione del contratto possono essere effettuate dall'Azienda U.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale" sia a mezzo raccomandata A.R., sia a mezzo posta elettronica certificata, indirizzate – ove non espressamente indicata altra sede, per il procedimento di cui volta per volta si tratta – alla sede legale o con consegna diretta al rappresentante legale munito di idonea procura o ad un suo incaricato, attestata da apposita ricevuta firmata e datata.

Le comunicazioni della Ditta appaltatrice possono essere effettuate dalla stessa sia a mezzo raccomandata A.R., sia a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 20 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico della ditta tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell'Azienda U.L.S.S..

Art. 21 - Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e l'Azienda Sanitaria sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.

Art. 22 - Clausola finale

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubblici servizi/contratti, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

.....